

REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1989

che fissa le modalità di applicazione dell'aiuto alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1835/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti gli aiuti alla produzione per il granturco duro vitreo di qualità pregiata⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 4, lettera c),

considerando che si devono stabilire secondo la stessa procedura le zone di produzione adatte alla coltura di granturco duro vitreo di alta qualità; che l'essiccazione naturale del prodotto fino a un tasso d'umidità non superiore al 15 %, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1835/89, esige condizioni climatiche appropriate; che occorre limitare le zone di produzione alle zone caratterizzate da tali condizioni climatiche;

considerando che, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2727/75, occorre determinare gli elementi che devono essere indicati nel contratto di coltivazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1835/89, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo amministrativo e fisico atto a garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dell'aiuto; che, ai fini dei controlli da eseguire, è necessario che venga presentata una sola dichiarazione per singolo contratto di coltivazione, e che in detta dichiarazione e in detto contratto figurino almeno determinate indicazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾, l'importo dell'aiuto è convertito in moneta nazionale al tasso vigente al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/85 precisa che il momento della realizzazione dell'operazione è la data in cui si produce il fatto generatore del credito relativo all'importo concernente tale operazione; che il fatto generatore del diritto all'aiuto al granturco duro si produce all'atto della raccolta; che, tenuto conto delle

difficoltà di determinare in tutti i casi la data della raccolta, è opportuno considerare, come data rappresentativa della realizzazione della raccolta stessa, il primo giorno della campagna di commercializzazione per la quale sorge il diritto all'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁷⁾, è applicabile alla cauzione prevista dal presente regolamento; che occorre pertanto definire le esigenze principali cui devono adempiere i fabbricanti dei prodotti ottenuti mediante soffiatura o tostatura di cui al codice NC 1904 10 10;

considerando che è opportuno stabilire con maggior precisione tale modalità previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1835/89, definendo gli elementi minimi di controllo; che, tenuto conto dei costi e delle difficoltà amministrative, appare più adeguato, per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti piccole superfici, un regime di controllo semplificato;

considerando che è opportuno predisporre misure di dissuasione per evitare dichiarazioni non conformi alla realtà;

considerando che l'elenco delle varietà del prodotto in questione deve essere deciso tenendo conto della definizione del granturco duro vitreo di qualità pregiata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1835/89; che le varietà devono presentare le caratteristiche indicate nel suddetto articolo, soprattutto per quanto concerne il tipo di chicco, il colore della sommità del chicco e la prova di flottazione; che occorre definire con precisione la prova di flottazione per la determinazione della percentuale, in peso, del campione di chicchi flottanti; che è opportuno stabilire la procedura da applicare per includere nell'elenco in questione altre varietà di granturco duro;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso per la produzione di talune varietà di granturco duro coltivate nelle zone indicate nell'allegato I del presente regolamento, alle condizioni definite dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.